COMUNE DI ZERI Provincia di Massa-Carrara



REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA, VARIANTE 2018

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto Art. 2 – Definizioni Art. 3 - Denominazione delle aree di circolazione Art. 4 - Disciplina degli adempimenti toponomastici Art. 5 - Aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica Art. 6 - Procedure per la bonifica della numerazione civica	pag. 3 pag. 3 pag. 3 pag. 3 pag. 4 pag. 4
Capo II - TOPONOMASTICA	
Art. 7 - Organismi e competenze Art. 8 - Assegnazione della toponomastica Art. 9 - Divieti Art. 10 - Soggetti titolati alle richieste Art. 11 - Procedura per le proposte di denominazione Art. 12 - Lapidi commemorative Art. 13 - Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie Art. 14 - Comunicazioni	pag. 5 pag. 5 pag. 6 pag. 6 pag. 6 pag. 6 pag. 7
Capo III - NUMERAZIONE CIVICA	
Art. 15 - Caratteristiche della numerazione civica Art. 16 - Caratteristiche della numerazione civica interna Art. 17 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica Art. 18 - Targhe per la numerazione civica	pag. 8 pag. 8 pag. 9 pag. 9
Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 20 - Obblighi del richiedente Art. 21 - Obblighi del Comune Art. 22 - Sanzioni e norme transitorie	pag. 10 pag. 10 pag. 10

ALLEGATI

Allegato A "Esempi tipologie di targhetta per numero civico" Allegato B "Modello domanda attribuzione nuova numerazione civica"

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative in materia, delle disposizioni ministeriali e delle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica, la denominazione delle aree di circolazione, compresa la numerazione civica, nonché di parchi, aree verdi, giardini, scuole, monumenti, lapidi, uffici pubblici di rilevante e sociale utilità.

Art. 2 - Definizioni

- a) Area di circolazione: si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato aperto al pubblico, destinato alla viabilità.
- b) Centro abitato: si intende quella parte del territorio comunale dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.
- c) Numerazione civica: costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.
- d) Indirizzo: è individuato da:
- via, viale, piazzale, largo, traversa, ecc;
- denominazione (nome di toponimo, persona, evento, ecc.);
- numero civico (numero arabo eventualmente seguito da lettera maiuscola);

Art. 3 - Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serve ad individuarla. Deve essere evitata l'omonimia, anche quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso (es: via – vicolo; via – piazza ecc..) e anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Le strade di scarsa importanza, purché brevi, esterne ai centri abitati possono essere assimilate agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Art. 4 - Disciplina degli adempimenti toponomastici

E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Gli adempimenti topografici ed ecografici sono di competenza dell'ufficio Toponomastica.

È compito dell'Ufficio toponomastica proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.

E' altre sì compito dell'Ufficio Toponomastica predisporre gli elaborati relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, all'attribuzione della numerazione civica, alla

revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, alla registrazione e codifica delle variazioni.

Le attività di natura amministrativa e tecnica operativa relative all'apposizione delle tabelle e delle targhe stradali sono affidate al Settore Toponomastica, le attività di natura amministrativa e tecnica operativa relative all'apposizione di targhe commemorative o simili sono affidate al Settore Lavori Pubblici.

Art. 5 – Aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica

Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'Anagrafe, dell'Ufficio Commercio, dei Tributi o proveniente dalla attività gestionale degli altri Uffici del Comune o direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'ufficio Toponomastica, che provvede alla verifica e ad apportare le eventuali correzioni necessarie alla numerazione civica o all'area di circolazione.

Per l'attuazione dell'aggiornamento dello stradario comunale (aree di circolazione e numerazione civica) sono previste le sequenti fasi procedimentali:

- proposta di denominazione onomastica o aggiornamento del piano topografico;
- proposta di deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della nuova denominazione o aggiornamento;
- invio della delibera della Giunta Comunale alla Prefettura per l'approvazione definitiva;
- comunicazione all'ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Sportello unico edilizia (SUE), Sportello unico per le attività produttive (SUAP), all'Ufficio di Mobilità Urbana;
- apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione;
- attribuzione della numerazione civica delle nuove costruzioni su richiesta dei proprietari;
- comunicazione all'Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC) dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 6 – Procedure per la bonifica della numerazione civica

La bonifica della Toponomastica consiste nell'eliminazione degli errori e delle anomalie riscontrati dal confronto dei dati contenuti nei documenti di agibilità, in anagrafe e nello stradario comunale intendendo per:

- "errore" un indirizzo assegnato dal Comune in modo errato o indirizzo dichiarato in modo sbagliato dai cittadini;
- "anomalia" un civico regolarmente assegnato con agibilità, presente in anagrafe ma non riportato in cartografia o viceversa.

Le anomalie devono essere eliminate cercando di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e l'aggravio di lavoro per la pubblica amministrazione.

L'Ufficio toponomastica, espletate le verifiche del caso, provvede a comunicare le variazioni al proprietario dell'immobile, all'Ufficio Anagrafe, al S.U.E. e S.U.A.P.

Capo II - TOPONOMASTICA

Art. 7- Organismi e competenze

1. Giunta comunale

Si occupa della denominazione di aree di circolazione o di altra natura, edifici e strutture la cui intitolazione spetta al Comune.

2. Ufficio Toponomastica

Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente Regolamento, per la competenza tecnica in merito alla gestione dell'onomastica stradale e della numerazione civica, l'Amministrazione comunale si avvale dell'Ufficio Toponomastica e, all'occorrenza, dell'Ufficio Anagrafe.

L'ufficio toponomastica si occupa di:

- a) studiare e predisporre l'istruttoria da proporre all'esame della Giunta comunale l'aggiornamento dell'onomastica cittadina. A tal fine l'Ufficio toponomastica raccoglie e conserva eventuali proposte di intitolazione pervenute;
- b) assegnare i numeri civici a edifici di nuova costruzione o a quelli che ne sono sprovvisti e curare la revisione della numerazione civica, qualora ne ricorra la necessità;
- c) assegnare i criteri per la numerazione interna;
- d) inviare alla Prefettura le delibere della Giunta Comunale relative alle nuove denominazioni per la loro approvazione;
- e) comunicare all'Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC) dell'Agenzia delle Entrate le nuove denominazioni e le variazioni toponomastiche.

Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto a informare l'ufficio toponomastica, trasmettendo la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione, dei nuovi fabbricati e dei nuovi accessi, sia in fase di previsione che a realizzazione completata. Devono essere trasmesse anche tutte le informazioni relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica e la numerazione civica.

Art. 8 - Assegnazione della toponomastica

- 1. L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone definite.
- 2. E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini) onde eliminare possibili confusioni.
- 3. E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione ad aree di circolazione poste in diverse frazioni.

Art. 9 - Divieti

E' fatto divieto di intitolare strade, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica a persone decedute da meno di dieci anni. Il Prefetto, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 giugno 1927 n. 1188, e ribadito dal D.M. 25 settembre 1992, su delega del Ministero dell'interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto.

Art.10 - Soggetti titolati alle richieste

Possono formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di nuova denominazione, sia Enti pubblici che privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini. I componenti il Consiglio Comunale possono presentare mozioni per proposte di intitolazioni e nuove denominazioni.

Art. 11 - Procedura per le proposte di denominazione

Le richieste di denominazione vanno indirizzate all'Ufficio Toponomastica, devono essere opportunamente motivate e corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, dovranno esserne forniti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- luogo e data di morte;
- professione.
- notizie biografiche, storiche ed artistiche.

Art. 12 - Lapidi commemorative

E' obbligatoria la delibera della Giunta Comunale per iscrizioni lapidarie da apporre, ad iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili, per l'apposizione di lapidi – ricordo alla casa natale o da abituale dimora di illustri concittadini, od alla sede in cui si svolsero avvenimenti memorabili

Sono soggetti ad approvazione sia il testo delle iscrizioni lapidarie che il luogo della loro apposizione. Devono essere realizzate in pietra arenaria grigia e con scritta nera; differenti tipologie di materiale devono essere concordate con l'Ufficio Tecnico.

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve garantire nella richiesta l'autorizzazione del proprietario dell'immobile e la copertura finanziaria per la predisposizione e la messa in opera e l'osservanza delle eventuali indicazioni per quanto attiene al testo.

Art. 13 - Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie

- 1. L'Ufficio Tecnico, su proposta dell'Ufficio Toponomastica, provvede all'apposizione di idonee targhe viarie indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
- 2. Le targhe devono essere realizzate in materiale resistente.
- 3. Le targhe vanno poste per ciascuna strada, almeno ai due estremi, sul lato sinistro ad un'altezza minima di mt. 2,00 dal suolo, con l'eventuale apposizione di copie ad ogni incrocio. Per ciascuna piazza vanno poste a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.
- 4. Le targhe viarie possono essere posizionate a muro previa autorizzazione del proprietario o su apposite paline o sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura; le dimensioni dovranno rispettare le dimensioni previste dalle normative vigenti.
- 5. Le spese per l'onomastica sono a carico del Comune pertanto l'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.
- 6. I proprietari delle facciate ove sono state apposte le targhe viarie sono obbligati a rispettare le targhe di cui sopra e sono tenuti a sopportare le spese di ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti a loro imputabili.
- 7. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia d'onomastica che di numerazione civica, è punito con una sanzione amministrativa pari a 10 volte il valore delle stesse al momento

della rilevazione. E' fatto inoltre obbligo d'immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

Art. 14 - Comunicazioni

- 1. Contestualmente all'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione viene data comunicazione dall'Ufficio Toponomastica, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.
- 2. In caso di variazione della denominazione oltre agli adempimenti di cui al punto precedente l'Ufficio Toponomastica provvederà a dare comunicazione a tutti i soggetti presenti nell'area di circolazione interessata dalla variazione.

Capo III - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 15 - Caratteristiche della numerazione civica

- 1. La numerazione degli accessi deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.
 - Al Comune compete l'indicazione del numero civico, su predisposizione dei relativi atti da parte dell'Ufficio Toponomastica.
- 2. Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1) intendendo con accessi anche i garage che danno direttamente sull'area di circolazione.
- 3. La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).
- 4. Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.
- 5. In linea generale, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari a sinistra ed i pari a destra.
- 6. Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante.
- 7. Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale.
- 8. Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore.
- 9. Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazze, piazzali, larghi, ecc). la numerazione deve essere progressiva da sinistra verso destra da chi vi entra provenendo dalla strada ritenuta più importante o dall'edificio più importante presente sulla piazza (es. edificio pubblico).
- 10. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.
- 11. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 16 - Caratteristiche della numerazione civica interna

- 1. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30- 05-1989, n.223 art.42, c.2); sono escluse le autorimesse o garage interni agli edifici.
 - Per individuare le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, ma tramite scale, cortili, ecc. è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, quali lettere alfabetiche e numeri arabi.
- 2. La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale.
- 3. La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi

entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale.

4. Tale obbligo è a carico dei proprietari.

Art.17 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

- 1. I proprietari degli immobili, ad avvenuta ultimazione dei lavori e comunque non oltre la richiesta di agibilità o la presentazione di dichiarazioni equivalenti, richiedono all'Amministrazione comunale l'attribuzione, la conferma o la soppressione (in riferimento alle variazioni intervenute agli accessi) della numerazione civica.
- 2. Detta richiesta deve essere corredata dell'opportuna modulistica predisposta (allegato B).
- 3. Il numero civico e la numerazione interna vanno indicati all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di abitabilità/agibilità.
- 4. Il numero civico attribuito dovrà essere comunicato al richiedente entro 30 gg. a cura dell'Ufficio Toponomastica.

Art. 18 - Targhe per la numerazione civica

- 1. Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun accesso o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro.
- 2. Le targhe dei numeri civici devono avere le seguenti caratteristiche:
- realizzate in porcellana;
- scritta grigia arenaria su fondo bianco;
- forma rettangolare e di dimensione di:
 - cm. 16 (I) x cm. 12 (h) circa (per targhe con numero civico semplice);
 - cm. 20 (I) x cm. 16 (h) circa per le altre tipologie di targa;
- in calce possono riportare anche il logo e il nome del Comune, il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.

Per maggiori chiarimenti sulla tipologia di targhe per la numerazione civica da poter utilizzare sul territorio comunale si rimanda all'Allegato A del presente Regolamento.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19- Obblighi del richiedente

- 1. Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico esterno e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.
- 2. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna.
- 3. L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere la certificazione dell'abitabilità o agibilità di un immobile.
- 4. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte all'autore del danno.

Art. 20 - Obblighi del Comune

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica. Al Comune è comunque fatto obbligo di provvedere a tale aggiornamento in occasione del Censimento Generale della Popolazione, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.


Art. 21 - Sanzioni e norme transitorie

- 1. Salvo che il fatto non costituisca reato o sia prevista più grave e specifica sanzione, le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento sono sanzionate dall'art. 11, 1° comma della L. 24/12/1954, n. 1228, col pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (pagamento in misura ridotta € 43,00). Le sanzioni sono comminate dall'Ufficiale d'Anagrafe, ai sensi dell'art. 56 D.P.R. 30.5.'89 n° 323.
 - Le violazioni alle altre disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981), ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); la competenza ad irrogare la sanzione spetta alla Polizia Municipale nonché alle altre forze di polizia.
- 2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

ALLEGATO A


Esempi tipologie di targhetta per numero civico

01. Numero civico semplice




Per ingresso singolo esterno

02. Numero civico con numeri interni



Per ingresso comune a piu' unita' immobiliari (es. vano scala di un condominio)

03. Numero civico con nome-strada





Per ingresso singolo esterno con indicazione del comune o della via-piazza



Ufficio Toponomastica

DD	\cap T	\sim	\cap	\cap	GFN	IED/	\I ⊏

MODELLO DOMANDA ATTRIBUZIONE NUOVA NUMERAZIONE CIVICA (allegato B al "Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica")

II/la sottoscrit	tto/a:		
€ propi	rietario/a		
€ legal	e rappresentante		
nome/cognor	me	. codice fiscale	
con residenza	a/sede nel Comune di	Provincia C.A.P	
via		n°n°	
		e-mail	
DA COMPILA	ARE IN CASO DI LEGALE RAPPRE	SENTANTE DI PERSONE GIURIDICHE (ditte	e, enti, ecc.)
	tto/a (nome/cognome o denominazion	,	
		partita iva	
		Provincia C.A.P	
via		n° n°	
tel	cell	e-mail	
DA COMPILA	ARE IN CASO DI DELEGA		
	tto/a (nome/cognome o denominazion	ne o ragione sociale)	
codice fiscale	9	partita iva	
		Provincia C.A.P	
		n°	
tel	cell	e-mail	
		one del fabbricato sito in via	
	e il civico		
come comun	icato/dichiarato con (indicare l'ultima i	istanza presentata):	
€	accatastamento definitivo prot	del	
€	comunicazione fine lavori prot	del	
€	€ domanda agibilità prot	del	
€	€ altro (specificare) prot	del	

CHIEDE

l'attribuzione della nuova numerazione civica, così individuata:

1.	Area di circolazione (Via, Viale, Vicolo, Piazza, Largo, ecc)				
2.	Tipo di accesso:				
3.	Destinazione dei locali ai quali danno accesso				
4.	Per l'abbinamento al numero civico attribuito Estremi Catastali I FoglioSub				
DICHIARA 1. di avere titolo (servitù di passaggio, ecc.) per il passaggio dall'area di circolazione pubblica o aperta al pubblico sino al raggiungimento di ogni singolo accesso esterno/interno, oggetto di domanda; 2. che provvederà tempestivamente alla posa della targa indicante la numerazione civica attribuita, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 del "Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica" del Comune di Zeri e comunque prima di trasferirvi la residenza o insediarvi l'attività.					
ALLEGA 1. estratto di mappa in scala 1:2000 o 1:500 con la localizzazione del fabbricato rispetto al contesto (estratto mappa catastale o simile); 2. se necessaria, idonea documentazione dell'eventuale servitù di passaggio o di altro titolo che autorizza il passaggio dall'area pubblica o aperta al pubblico ad ogni singolo accesso esterno/interno; 3. fotocopia del documento di identità del proprietario/legale rappresentante ed eventuale delegato;					
Data		firma (proprietario/legale rappresentante) firma (delegato)			

Informativa sul trattamento dei dati personali

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003,che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.